



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO SOVERATO

Il sottoscritto Capo del Circondario marittimo di Soverato:

- VISTA** la propria ordinanza n° 10/20 relativa alla navigazione ed agli ormeggi nel porto di Catanzaro Marina;
- VISTI** il vigente Codice della Strada, approvato con il decreto legislativo 30 aprile 1992, ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art. 5, e il relativo regolamento di attuazione, con particolare riferimento all'art. 7;
- VISTI** il Codice della Navigazione, con particolare riferimento all'art. 81, come recentemente modificato, e il relativo regolamento di esecuzione, con particolare riferimento all'art. 59;
- VISTA** l'ordinanza n. 02/2026 del 19.01.2026, recante disposizioni inerenti al porto di Catanzaro Marina in occasione dell'allerta meteo diramata per i recenti eventi meteomarini avversi che hanno colpito la costa jonica catanzarese;

RITENUTO necessario garantire, - nelle more delle necessarie attività di ripristino dell'infrastruttura portuale, - la sicurezza della navigazione e quella della circolazione all'interno del citato sorgitore;

RENDE NOTO

che il porto di Catanzaro marina - a causa degli effetti prodotti dagli eventi meteorologici avversi citati in premessa - nelle more delle necessarie attività di ripristino e/o di attestazione di avvenuta rimozione di ogni criticità, ostacolo o pericolo, anche potenziale, per la sicurezza della navigazione e della circolazione, è interessato dalle seguenti limitazioni in ordine alla relativa fruizione da parte dell'utenza.

ORDINA

Articolo 1

Fatto salvo ogni eventuale provvedimento emanato ai sensi dell'art. 54, comma 4, del T.U.E.L., nel porto di Catanzaro marina, fino all'attestazione di avvenuta rimozione delle criticità di cui al "rende noto" e di ripristino dell'infrastruttura, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 6 della propria ordinanza n. 10/2020 datata 14.07.2020, l'entrata e l'uscita dal porto di Catanzaro marina è consentita alle unità con pescaggio massimo di metri 1,5;

la banchina del molo di sottoflutto è interdetta a qualsiasi tipologia di circ
e/o pedonale;

L'ormeggio al pontile Feamp del molo di sottoflutto è interdetto

Fermo restando quanto già previsto dall'ordinanza n. 10/2020 del 14.07.2020, fino all'attestazione di avvenuta rimozione delle predette criticità, stante la potenziale presenza sui fondali del porto di manufatti, elementi costituenti parte di arredi portuali e/o di attrezzature trasportate dalla furia degli elementi atmosferici di cui si tratta, tutte le unità in navigazione nell'ambito portuale dovranno prestare la massima attenzione e ridurre la propria velocità, che comunque non dovrà superare i 3 (tre) nodi, adottando ogni cautela e rinforzando il servizio di vedetta al fine di evitare ogni potenziale ostacolo occulto e pericolo per la rispettiva sicurezza.

Articolo 2

Non sono soggette ai divieti di cui ai precedenti articoli:

- il personale e le unità della Guardia Costiera, delle forze di Polizia e militari in genere, che abbiano esigenza di accesso in ragione del proprio ufficio, nonché i mezzi navali antinquinamento, nello svolgimento delle loro attività istituzionali;
- il personale e le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area, in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza;

Articolo 3

I trasgressori della presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, ovvero dell'art. 53 del Codice della nautica da diporto per gli illeciti commessi mediante l'impiego di unità da diporto, fatta salva ogni ulteriore fattispecie sanzionatoria applicabile e ferma restando ogni eventuale responsabilità civile derivanti dall'illecito.

Articolo 4

È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà garantita, ai fini di cui all'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante inserimento nell'apposita sezione "Ordinanze" del sito Internet istituzionale del corpo delle Capitanerie di porto. L'ordinanza n. 02/2026 del 19.01.2026, citata in premessa, è abrogata.

Soverato, (data acquisizione su sistema Documit)

p. IL COMANDANTE
T.V. (CP) Paolo AMATO t.a.
Primo Lgt Np Francesco PELUSO
(Documento sottoscritto digitalmente)